



*Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

# **Annotazioni su giurisprudenza costituzionale di interesse regionale**

---

**Luglio/ Settembre 2014**



*Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

**A cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria**

**elaborazione testi**

*Eliana ROMEO  
Alessandra TRAMONTANA*

**coordinamento**

*Italia ROSCITANO*

**partecipazione**

*Carlo RANIERI  
Caterina Tiziana ROMEO  
Giuseppe ROSITO  
Giuseppina FEI  
Maria Irene SGRO'  
Valeria CARE'  
Vincenzo FERA*



*Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

## **Presentazione**

---

*Il presente fascicolo costituisce una prosecuzione del lavoro di sintesi realizzato dall'Area Assistenza Commissioni a partire dal 2011 e pubblicato in versione cartacea e su supporto informatico con cadenza trimestrale.*

*Le annotazioni giurisprudenziali sono, inoltre, reperibili on line in un'apposita sezione del sito internet consiliare, in modo da consentirne la consultazione in tempo reale.*

*L'elaborato, senza pretesa di esaustività, offre un quadro sintetico di alcune significative sentenze della Corte Costituzionale, emanate nel terzo trimestre del 2014, che presentano profili di interesse regionale.*

*Per ciascuna sentenza, è stata elaborata una scheda di sintesi, che individua le materie interessate e le norme impugnate, riportando le decisioni della Corte e le relative motivazioni.*

*In ragione della eterogeneità delle materie oggetto delle pronunce esaminate e al fine di rendere più agevole la loro consultazione, si è ritenuto opportuno inserire, già all'interno dell'indice, le massime tratte dalle sentenze.*

*Reggio Calabria, 7 ottobre 2014*



*Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

## **Indice e massime delle sentenze**

---

### **Sentenza Corte Costituzionale n. 188 del 23 giugno 2014.....pag. 6**

*Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2014*

“Illegittima la Legge della Provincia autonoma di Bolzano n.18 del 2012 nella parte in cui consente alla Provincia autonoma di avvalersi di anticipazione di cassa oltre i limiti consentiti alle Regioni e, per di più, ricorrendo anche ad istituti di credito diversi da quello che svolge funzioni di tesoriere”.

### **Sentenza Corte Costituzionale n. 189 del 23 giugno 2014.....pag. 8**

*Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2014*

“Illegittima la L.r. Basilicata n.18 del 2013 nella parte in cui affida al Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni il compito di esprimere un parere obbligatorio non previsto dall’art.12 del d.lgs. n. 387 del 2003”.

### **Sentenza Corte Costituzionale n. 190 del 23 giugno 2014.....pag. 11**

*Depositata in Cancelleria il 04 luglio 2014*

“Illegittima la Legge della Provincia autonoma Bolzano n. 11 del 2013, nelle parti in cui:  
- subordina la concessione dei contributi al requisito della sede legale nel territorio provinciale, disponendo un trattamento discriminatorio a svantaggio delle società con sede legale fuori dalla Provincia di Bolzano;  
- prevede che la spesa gravi sul fondo di riserva per spese impreviste.”



*Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

**Sentenza Corte Costituzionale n. 210 del 9 luglio 2014.....pag. 14**

*Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014*

“Illegittima la L. r. Sardegna n. 19 del 2013 in materia di usi civici, nelle parti in cui:  
- non prevede la tempestiva comunicazione del Piano straordinario di accertamento e degli altri atti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organi statali, affinché lo Stato possa far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti o l'apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale,  
- prevede che i Comuni possano attuare processi di transazione giurisdizionale, invece che proporre tali processi.”

**Sentenza Corte Costituzionale n. 211 del 9 luglio 2014.....pag. 17**

*Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014*

“Viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, la L. r. Abruzzo n. 6 del 2005, nella parte in cui riconosce a tutti i dipendenti regionali, a parità di anzianità, lo stesso trattamento economico di anzianità attribuito al personale transitato nei ruoli regionali da altra amministrazione.”

**Sentenza Corte Costituzionale n. 224 del 15 luglio 2014.....pag. 20**

*Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2014*

“Illegittima la L. prov. n. 10 del 2013, nella parte in cui provvede alla riorganizzazione di una serie rilevante di funzioni, senza determinarne gli effetti finanziari attivi e passivi e la loro influenza complessiva sul bilancio di competenza e sugli esercizi futuri, in violazione del principio di analiticità della copertura finanziaria.”



## Sintesi delle sentenze

---

### Sentenza Corte Costituzionale n. 188 del 23 giugno 2014

*Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2014*

**Materia:** bilancio e contabilità pubblica;

**Norme impugnate:** art. 10 della L. p. Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18, recante “Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni.”

La Corte Costituzionale con la sentenza n.188 del 2014 ha dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della L. p. n.18 del 2012, nella parte in cui consente alla Provincia autonoma di avvalersi di anticipazione di cassa oltre i limiti consentiti alle Regioni e, per di più, ricorrendo anche ad istituti di credito diversi da quello che svolge funzioni di tesoriere.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art.10, comma 3 [rectius: comma 2], della Legge della Provincia autonoma di Bolzano n.18 del 2012, nella parte in cui prevede per la Provincia autonoma di avvalersi del tesoriere o di altri istituti di credito per l’assunzione di anticipazioni di cassa.

In via preliminare, l’Avvocatura generale dello Stato precisa, con memoria successiva, che l’indicazione del comma 3, anziché del comma 2, dell’art.10 della citata legge provinciale sarebbe un mero errore materiale, desumibile inequivocabilmente dal contesto del ricorso.

La disposizione impugnata, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con **l’art. 3, c.16, della Legge n. 350 del 2003** (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004”) che prevede che ai sensi **dell’art.119, c. 6, Cost.**, le Regioni a statuto ordinario, gli Enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Il predetto art.3, c.16, troverebbe applicazione anche alle Regioni a statuto speciale



## *Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, per ragioni di unità economica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica.

Il ricorrente sostiene che **la norma contestata consentirebbe alla Provincia autonoma di avvalersi di anticipazione di cassa oltre i limiti consentiti alle Regioni e, per di più, ricorrendo anche ad istituti di credito diversi da quello che svolge funzioni di tesoriere, su indicazione dell'assessore alle finanze.**

Per la Corte, il finanziamento, non comporta indebitamento, solo nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca un mezzo di copertura alternativo della spesa.

Nella fattispecie in esame, invece, non solo sono omessi i riferimenti alla disciplina nazionale di settore relativi alle anticipazioni di cassa, ma la normativa impugnata contrasta con **l'art.119, c.6, Cost.**, sotto i profili della misura, della durata e dei soggetti abilitati a concederla.

La Corte Costituzionale ha, inoltre, già avuto modo di precisare che i concetti di indebitamento e di investimento devono essere univoci su tutto il territorio nazionale e, pertanto, devono essere emanati dallo Stato (sentenza n.425 del 2004).

Il precetto, costituzionalmente protetto, del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti contenuto nell'**art.119, c. 6, Cost.** è inoltre collegato con altri principi costituzionali quali il coordinamento della finanza pubblica di cui all'**art.117, c.3, Cost.**, la tutela degli equilibri di bilancio (**art.81 Cost.**) e l'ordinamento civile, di cui all'**art.117, c.2, lett. l), Cost.**

Ne discende, per le motivazioni sopra esposte, che **la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art.10, c.2, della Legge della provincia autonoma di Bolzano n.18 del 2012, perché in contrasto con l'art.119, c. 6, Cost..**

➤ **Riferimenti:**

- **L. p. Bolzano n.18/2012;**
- **L. n. 350/2003;**
- **Sent. Corte Cost. n.425/2004.**



## Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

### **Sentenza Corte Costituzionale n. 189 del 23 giugno 2014**

*Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2014*

**Materia: energia; ambiente**

**Norme impugnate: art. 30 della L.r. Basilicata 8 agosto 2013, n. 18, recante “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata.”**

La Corte Costituzionale con la sentenza n.189 del 2014 ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art.30 della L.r. n.18 del 2013, nella parte in cui affida al Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni il compito di esprimere un parere obbligatorio non previsto dall’art.12 del d.lgs. n. 387 del 2003;
- 2) l’inammissibilità della questione inerente al primo comma dell’art. 4-*bis* della L. r. n. 1 del 2010 .

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art.30 della L.r. Basilicata n.18 del 2013 (“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata”), che modifica la L. r. Basilicata n. 1 del 2010 (“Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R. n. 9/2007”) aggiungendovi l’art.4-*bis*.

- 1) Tale disposizione, al comma 2, affida al Comitato Tecnico Paritetico Stato - Regioni il compito di esprimere un parere obbligatorio nell’ambito del procedimento unico previsto dall’art.12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 (“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”).

Per il ricorrente, essa violerebbe gli **artt. 117 e 118 Cost.**, perché assegnerebbe al Comitato Tecnico una funzione nuova, in violazione del principio di leale collaborazione, e l’**art. 117, c.2, lett. s), Cost.**, perché attribuirebbe ai Ministeri dell’Ambiente e dei Beni culturali, non previste dalla legislazione statale. La previsione di un parere obbligatorio aggraverebbe, inoltre, il procedimento, in



## *Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

violazione dell'**art. 117, c.3, Cost.** e del principio del buon andamento di cui all'**art. 97 Cost.**

La Corte sottolinea che l'art.12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nel disciplinare l'installazione degli impianti di produzione di energia alternativa attraverso un procedimento che prevede il rilascio di un'autorizzazione unica, contiene un principio vincolante per il legislatore regionale (sentenze n.224 del 2012, n.192 del 2011, n.124 del 2010 e n. 282 del 2009); tale norma è "ispirata a canoni di semplificazione" ed "è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa"(sent. n.344 del 2010).

La stessa natura di "principi fondamentali" è stata attribuita alle Linee guida previste dall'art.12, c.10, del d.lgs. n.387 del 2003, per lo svolgimento del procedimento autorizzativo unico, in quanto esse costituiscono "necessaria integrazione delle previsioni contenute nell'art.12" del medesimo decreto (sent. 275 del 2012).

La Corte ritiene che la disciplina degli impianti di energia da fonti rinnovabili debba essere ricondotta alla materia di competenza legislativa concorrente della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui **all'art.117, c.3, Cost.** (sent. n.275 del 2012).

**La Corte dichiara, dunque, l'illegittimità dell'art. 30 della L. r. n. 18 del 2013, per violazione dell'art.117, c. 3, Cost., "non potendo il legislatore regionale introdurre, nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'art.12 del d.lgs. n.387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma impugnata"** (sentenza n.344 del 2010).

Rimangono assorbiti gli ulteriori profili di censura.

- 2) La Corte ha, dichiarato **inammissibile** la questione inerente al primo comma dell'art. 4-bis della L. r. n. 1 del 2010, che non è specificamente impugnato dal ricorrente, né presenta elementi di connessione con il comma 2.



*Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Basilicata n.18/2013;**
- **L. r. n. 1/2010;**
- **D. lgs. n. 387/2003;**
- **Sent. Corte Cost. n. 275/2012;**
- **Sent. Corte Cost n. 224/2012;**
- **Sent. Corte Cost. n. 192/2011;**
- **Sent. Corte Cost. n. 124/2010;**
- **Sent. Corte Cost. n. 282/2009;**
- **Sent. Corte Cost. n. 344/2010.**



## Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

### **Sentenza Corte Costituzionale n. 190 del 23 giugno 2014**

*Depositata in Cancelleria il 04 luglio 2014*

**Materia: telecomunicazioni; violazione del principio di copertura finanziaria**

**Norme impugnate: art. 20, c. 2°; art. 21, c. 3° e 4°, della L. Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11, recante “Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione.”**

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 190 del 2014 ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, c. 2, della L. p. Bolzano 11 del 2013, nella parte in cui avvantaggia le emittenti e i portali informativi aventi sede legale nella Provincia di Bolzano, rispetto a quelli operanti nello stesso territorio provinciale, ma che hanno una sede legale in altre parti del territorio italiano o in altri Stati membri dell’Unione europea;
- 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, c. 3, nella parte in cui prevede che la spesa gravi sul fondo di riserva per spese impreviste, violando così l’art.17 della L.196 del 2009;
- 3) la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.21, c.4, promossa in riferimento all’art.81, c.4, Cost.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) La predetta Legge viene impugnata all’art. 20, c. 2, nella parte in cui avvantaggia le emittenti e i portali informativi aventi sede legale nella Provincia di Bolzano, rispetto a quelli operanti nello stesso territorio provinciale, ma che hanno una sede legale in altre parti del territorio italiano o in altri Stati membri dell’Unione europea.

Secondo il ricorrente quest’ultimi non potrebbero beneficiare dei contributi disposti dalla Giunta provinciale, se non trasferendo la propria sede legale nella Provincia di Bolzano e, pertanto, tale misura violerebbe **l’art.117, c.1, Cost.** in relazione al principio della libertà di stabilimento prevista dall’art.49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).



## *Consiglio regionale della Calabria*

### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

I principi dell'Unione europea sopra richiamati esigono una parità di trattamento tra imprese a prescindere dalla ubicazione della loro sede legale, vietando tanto le discriminazioni palesi quanto le misure che ostacolano l'esercizio della libertà di stabilimento.

**La suddetta norma, pertanto, viene dichiarata illegittima dalla Corte in quanto, nel subordinare la concessione dei contributi al requisito della sede legale nel territorio provinciale, viola l'art.49 del TFUE, perché dispone un trattamento discriminatorio a svantaggio delle società con sede legale fuori dalla Provincia di Bolzano.**

- 2) Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, in secondo luogo, impugnato l'art. 21, c.3 della L.p. Bolzano n. 11 del 2013, in quanto violerebbe **l'art. 81, c. 4, Cost.** perché l'unità previsionale di base cui fa riferimento la disposizione censurata non risulterebbe indicata nella tabella A allegata alla L. p. Bolzano n. 22 del 2012 a cui fa rinvio.

Secondo il ricorrente, inoltre, la copertura finanziaria non sarebbe idonea, poiché la spesa graverebbe sul fondo di riserva per spese impreviste, violando così **l'art.17 della L. n.196 del 2009** ("Legge di contabilità e finanza pubblica") che non includerebbe la possibilità di ricorrere a fondi di riserva.

**La Corte dichiara inammissibile la prima censura, ma ritiene che sia fondata la seconda che lamenta l'inutilizzabilità del fondo di riserva per spese impreviste.**

La Corte ha già avuto modo di precisare che la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste esclude che le risorse di tale fondo possano essere utilizzate per coprire spese intenzionalmente pianificate dal legislatore provinciale e del tutto svincolate dall'accadere di eventi che sfuggono al suo controllo (sentenza n.28 del 2013), come in sostanza la norma censurata ha fatto.

**Di conseguenza, la Corte ritiene che anche la Provincia autonoma di Bolzano, come le altre autonomie speciali, è soggetta alla normativa di cui all'art.17**



## *Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

**della L. n. 196 del 2009 e la sua inosservanza da parte delle leggi provinciali determina una violazione dell'art.81 Cost. (sent. n.115 del 2012).**

- 3) Un ulteriore censura viene sollevata al c. 4 dell'art.21 della L. p. Bolzano n. 11 del 2013.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri lamenta l'illegittimità costituzionale di tale disposizione perché comporterebbe nuove o maggiori spese senza indicare espressamente le risorse necessarie per farvi fronte.

**La Corte ha dichiarato non fondata tale questione:** mentre il comma 3 dell'art.21 quantifica gli oneri conseguenti e provvede alla loro copertura per l'anno 2013, il successivo comma 4 rinvia alle leggi finanziarie annuali non la sola copertura finanziaria, ma la stessa decisione di spesa, oltre che la quantificazione della stessa. Pertanto, la lettura sistematica dei commi 3 e 4 porta a ritenere che la spesa sia stata autorizzata, quantificata e coperta solo per l'anno 2013.

Con riguardo agli anni successivi al 2013, la spesa dovrà essere stabilita di volta in volta e contestualmente ad essa dovrà anche essere assicurata adeguata copertura finanziaria ben potendo il legislatore provinciale variare e rimodulare l'entità complessiva degli stanziamenti e, di conseguenza, l'entità dei contributi.

➤ **Riferimenti:**

- **L. p. Bolzano n.11/2013;**
- **L. p. Bolzano n.22/2012;**
- **Legge n. 196/2009;**
- **Sent. Corte Cost. n. 28/2013;**
- **Sent. Corte Cost. n. 115/2012.**



## Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

### Sentenza Corte Costituzionale n. 210 del 9 luglio 2014

*Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014*

**Materia:** usi civici; tutela dell'ambiente

**Norme impugnate:** art. 1 della L. r. Sardegna 2 agosto 2013, n. 19, recante “Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici”

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 210 del 2014 ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. r. Sardegna n. 19 del 2013, nella parte in cui non prevede la tempestiva comunicazione del Piano straordinario di accertamento e degli altri atti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organi statali, affinché lo Stato possa far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti o l'apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. r. Sardegna n. 19 del 2013, nella parte in cui prevede che i Comuni possano “attuare” processi di transazione giurisdizionale, invece che “proporre” tali processi;
- 3) l'inammissibilità dell'intervento in giudizio del Consorzio Uomini di Massenzatica.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L'art. 1 della L. r. Sardegna n. 19 del 2013 prevede la progressiva sdemanializzazione degli usi civici sul territorio sardo, attraverso il piano straordinario di accertamento demaniale e delega ai Comuni.

La Consulta, dopo aver individuato la normativa nazionale in materia di usi civici, osserva che **nel tempo si è andato delineando un forte collegamento funzionale fra usi civici e tutela dell'ambiente**, sebbene originariamente essi erano stati previsti per la finalità economica di garantire una migliore utilizzazione agricola dei relativi terreni.

**Ai sensi dello Statuto speciale, spetta alla Sardegna sia la competenza legislativa primaria in materia di usi civici (art. 3, c.1, lett. n, dello Statuto) sia la conseguente potestà amministrativa (successivo art. 6).**



## *Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

Ciononostante, **“la conservazione ambientale e paesaggistica” spetta, in base all’art. 117, c. 2, lett. s), Cost., alla competenza esclusiva statale** (fra le altre, sentenza n. 367 del 2007).

Detta ripartizione trova applicazione anche nel caso di Regioni a Statuto speciale o di Province autonome, sebbene in tal caso si debba “tener conto degli statuti speciali di autonomia” (sentenza n. 378 del 2007).

Espressione di tale competenza statale in materia di usi civici è l’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42 del 2004), le cui disposizioni fondamentali vincolano anche il legislatore della Regione autonoma Sardegna.

Mentre il ricorrente ritiene violata la competenza statale, la Regione resistente si difende asserendo che la conciliazione di interessi che si rende necessaria in materia di usi civici, sarebbe assicurata dalle modalità di approvazione del piano paesaggistico.

Dette modalità consentirebbero allo Stato, preso atto dell’avvenuta soppressione degli usi civici, di imporre altro vincolo per la tutela delle relative zone, soddisfacendo l’interesse ambientale e paesaggistico di cui è titolare.

Per la Consulta, tuttavia, questa previsione non è sufficiente, in quanto **la tutela dell’interesse ambientale esige che lo Stato possa far valere gli interessi di cui è portatore sin nella formazione del piano straordinario di accertamento demaniale**, concorrendo a verificare se sussistano o meno le condizioni per la loro stessa conservazione, ferme restando le regole nazionali inerenti al loro regime giuridico e alle relative forme di tutela.

Pertanto, **la norma censurata viola gli artt. 9 e 117, c. 2, lett. s), Cost., quest’ultimo in riferimento agli artt. 135, 142, c.1, lett. h), e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, l’art. 3, c.1, lett.n), della legge cost. n. 3 del 1948, l’art. 6 del d.P.R. n. 480 del 1975.**

- 2) La norma censurata è illegittima anche ove dispone che i Comuni, previa intesa tra le parti interessate, nell’ambito della ricognizione generale degli usi civici,



## *Consiglio regionale della Calabria*

### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

possano “attuare” processi di transazione giurisdizionale a chiusura di liti o cause legali in corso, invece che “proporre” tali processi.

Difatti, **anche detta previsione, incidendo sulla ricognizione oggetto del Piano straordinario, viola gli artt. 9 e 117, c. 2, lett. s), Cost., quest’ultimo in riferimento agli artt.135, 142, c.1, lett. h), e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, l’art. 3, c.1, lett. n), della legge cost. n. 3 del 1948, l’art. 6 del d.P.R. n. 480 del 1975.**

- 3) La Corte dichiara **inammissibile** l’intervento in giudizio del Consorzio Uomini di Massenzatica, atteso che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, **il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d’azione, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa** (fra le altre, sentenza n. 220 del 2013).

#### ➤ Riferimenti:

- L. r. Sardegna n. 19/2013;
- L. cost. n. 3/1948;
- D.lgs. n. 42/2004;
- D.P.R. n. 480 del 1975;
- Sent. Corte Cost. n. 367/2007;
- Sent. Corte Cost. n. 378/2007;
- Sent. Corte Cost. n.220/2013.



## Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

### **Sentenza Corte Costituzionale n. 211 del 9 luglio 2014**

*Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014*

**Materia: pubblico impiego;**

**Norme impugnate: art. 43 della L. r. Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2005”, come sostituito dall’art. 1, c. 2°, della L. r. Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16, recante “Provvedimenti urgenti e indifferibili”.**

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 211 del 2014 ha dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 della L. r. n. 6 del 2005, come sostituito dall’art. 1, c.2, della L. r. n. 16 del 2008, nella parte in cui introduce il comma *2-bis* nell’art. 1 della L. r. n. 118 del 1998, che riconosce a tutti i dipendenti regionali, a parità di anzianità, lo stesso trattamento economico di anzianità attribuito al personale transitato nei ruoli regionali da altra amministrazione.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) La questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 della L. r. Abruzzo n. 6 del 2005, come sostituito dall’art. 1, c.2, della L. r. Abruzzo n. 16 del 2008, è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’**art. 117, c. 2, lett. l), Cost.**, che riserva alla competenza legislativa statale la materia dell’ordinamento civile.

La disposizione censurata amplia la previsione dell’art. 1 della L. r. n. 118 del 1998, che consentiva al personale proveniente da altre amministrazioni, che fosse stato inquadrato nei ruoli della Regione Abruzzo a seguito di concorso, di mantenere la retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) di cui godeva presso l’amministrazione di provenienza.

Sul presupposto che questa previsione determinasse una sperequazione tra detto personale e quello che già si trovava alle dipendenze della Regione, il censurato art. 43 della L. r. n. 6 del 2005 ha inserito il comma *2-bis* all’interno dell’art. 1 della L. r. n. 118 del 1998, riconoscendo ai dipendenti regionali inquadrati in ruolo a seguito di superamento di corso-concorso pubblico o concorso pubblico, il



## Consiglio regionale della Calabria

### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

diritto ad ottenere l'allineamento della r.i.a. con quella goduta dal personale transitato nei ruoli regionali da altra amministrazione.

La medesima disposizione ha, inoltre, modificato il comma 1 dell'art. 1 della L. r. n. 118 del 1998, disponendo che il parametro di riferimento per la riliquidazione sia costituito dal trattamento di anzianità di cui beneficia il personale transitato nei ruoli regionali non solo a seguito di pubblico concorso (come originariamente previsto) ma anche a seguito di procedure di mobilità.

La successiva L. r. n. 16 del 2008 ha sostituito il citato art. 43, ampliando ulteriormente l'ambito dei destinatari di tale previsione, individuandoli nei "dipendenti che alla data del 1989 erano inquadrati in ruolo in una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 [...]".

Infine, l'art. 6 della L. r. n. 24 del 2011 ha abrogato i commi 2-*bis* e 2-*ter* della L. r. n. 118 del 1998 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dunque a far data dal 13 agosto 2011.

Tale abrogazione non determina l'irrelevanza della questione prospettata dal Tribunale ordinario di Teramo dal momento che trova applicazione nel giudizio in questione per il periodo anteriore all'abrogazione.

La Corte Costituzionale ha circoscritto la questione di legittimità costituzionale a quella parte dell'art. 43 della L. r. n. 6 del 2005 che ha introdotto nell'art. 1 della L. r. n. 118 del 1998 il comma 2-*bis* e ne ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett.l), Cost.**

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sez. lavoro, sent. n.756 del 19 gennaio 2012; Corte di cassazione, sez. lavoro, sent. n. 11836 del 21 maggio 2009), la r.i.a. costituisce un "istituto retributivo commisurato all'anzianità di servizio che è preordinato a premiare l'esperienza professionale maturata nello specifico settore nel quale è effettuata la prestazione". Pertanto, non vi è dubbio che la disposizione censurata incida sul trattamento economico dei dipendenti regionali, prevedendone un incremento allorché ricorrano le condizioni previste.



## Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

**La disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva e rientra nella materia dell' "ordinamento civile" riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato** (sentenze n. 61 del 2014, n. 286 e n.225 del 2013).

La Corte Costituzionale richiama, inoltre, delle pronunce precedenti (sentenze n. 6 del 1994 e n. 379 del 1999), secondo cui l'estensione "di un trattamento riconosciuto *ad personam* ad una intera categoria di dipendenti per il solo fatto, del tutto accidentale, che un soggetto cui spetti tale trattamento, venga ad inserirsi in tale categoria affiancandosi a colleghi che, se pur in possesso di una maggiore anzianità, godono di una retribuzione minore", benché prevista allo scopo di eliminare disequaglianze nell'ambito delle singole qualifiche, "finisce in pratica col crearne altre tra le diverse qualifiche e le diverse categorie, alterandosi oltretutto il principio secondo cui la progressione nel trattamento economico deve corrispondere a criteri prefissati nella legge o nei contratti collettivi, e collegarsi, in ogni caso, a miglioramenti nella qualità e quantità delle prestazioni effettuate".

### ➤ Riferimenti:

- L. r. Abruzzo n. 6/2005;
- L. r. Abruzzo n. 16/2008;
- L. r. Abruzzo n. 118/1998;
- L. r. Abruzzo n. 24/2011;
- D.lgs. n. 165/2001;
- Sent. Corte Cost. n. 61/2014;
- Sent. Corte Cost. n. 286/2013;
- Sent. Corte Cost. n. 225/2013;
- Sent. Corte Cost. n. 6/1994;
- Sent. Corte Cost. n. 379/1999;
- Sent. Corte di cassazione, sez. lavoro, n.756/2012;
- Sent. Corte di cassazione, sez. lavoro, n. 11836/2009.



## Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

### **Sentenza Corte Costituzionale n. 224 del 15 luglio 2014**

*Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2014*

**Materia: bilancio e contabilità pubblica;**

**Norme impugnate: art. 25 della L. prov. autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 10, recante “Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico”**

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 224 del 2014 ha dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 della L. prov. Bolzano n. 10 del 2013, nella parte in cui provvede alla riorganizzazione di una serie rilevante di funzioni, senza determinarne gli effetti finanziari attivi e passivi e la loro influenza complessiva sul bilancio di competenza e sugli esercizi futuri, in violazione del principio di analiticità della copertura finanziaria.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) La L. prov. Bolzano n. 10 del 2013 ha introdotto importanti modifiche in numerose leggi provinciali afferenti a diverse materie, quali l’urbanistica, la tutela del paesaggio, le aree per insediamenti produttivi, il miglioramento fondiario, l’attività ricettiva, le espropriazioni, gli alimenti geneticamente non modificati, la protezione degli animali, il commercio e l’inquinamento acustico.

In particolare, il censurato art. 25 dispone che: “1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 15215 e 15225 a carico dell’esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui agli articoli 49, 49-bis, 49-ter, 50, 50-bis, 51 e 51-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, abrogati dall’articolo 24.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale”.

Questa disposizione, secondo il ricorrente, non sarebbe idonea ad assicurare la copertura finanziaria richiesta dall’ **art. 81, c. 4, Cost.**



## *Consiglio regionale della Calabria*

### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

Peraltro, le disposizioni abrogate con l'art. 24 della medesima legge non farebbero riferimento a specifiche autorizzazioni di spesa, e comunque, non sarebbero correlate ad alcuna posta dotata di adeguata disponibilità finanziaria.

La Corte Costituzionale accoglie la questione sollevata dal Governo, rigettando invece gli argomenti di difesa addotti dalla Provincia autonoma, che si concentrano sulla natura e sul regime giuridico di singole poste del bilancio senza replicare alla prima e più generale censura del ricorrente.

**La Consulta sancisce che l'onere della prova della copertura della legge nel suo complesso, "in quanto nuova e latrice di oneri" spetti al legislatore provinciale** (sentenza n. 115 del 2012).

Nel caso di specie, peraltro, è lo stesso legislatore provinciale a dichiarare esplicitamente l'esistenza di oneri finanziari, dei quali assume la implicita copertura attraverso la compensazione con economie di spesa che deriverebbero dalla più favorevole disciplina introdotta in materia di attuazione dei piani aventi ad oggetto insediamenti produttivi.

Detta generica e non quantificata asserzione di economie, inerenti ad una sola delle funzioni interessate al riordino legislativo, non è idonea a garantire la credibilità della copertura finanziaria.

Considerata la struttura e la polivalenza della legge impugnata, la copertura finanziaria avrebbe dovuto essere individuata, sia pure in via presuntiva, analiticamente in riferimento all'intero riassetto delle funzioni amministrative interessate.

Ne consegue l' illegittimità della norma censurata per violazione del **principio di analitica copertura finanziaria** espresso dall'**art. 81, quarto comma, Cost.** (oggi sostanzialmente riprodotto nell'**art. 81, terzo comma, Cost.**, come formulato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012). Detto principio trova, tra l'altro, esplicita declinazione nell' **art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196** ("Legge di contabilità e finanza pubblica"), direttamente applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano, per effetto dell'art. 19, c. 2, della stessa legge.



*Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

---

➤ **Riferimenti:**

- **L. prov. Bolzano n.10/2013;**
- **Legge n. 196/2009;**
- **Sent. Corte Cost. n.115/2012.**